



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 100 del 19.11.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] - Via [REDACTED] - [REDACTED] -
Ricorso contro decisione CPA di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì dieci del mese di novembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Letta e condivisa la relazione istruttoria;

Premesso che:

- In data 6.12.2007, il Sig. [REDACTED], titolare dell'impresa di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti di cui alle lett. A) e C) della L. 46/90, iscritto all'Albo Imprese Artigiane al n. [REDACTED], presentava domanda di modificazione, denunciando aggiunzione dell'attività di cui alla lett. B della L. 46/90;
- In data 11.3.2008, la C.P.A. deliberava di contestare il possesso dei requisiti artigiani al Sig. [REDACTED], in quanto si avvaleva della collaborazione del responsabile tecnico, per l'esercizio delle attività di cui alle lett. B-D-E-F-G, art. 1, L. n. 46/90 – in contrasto con le disposizioni degli artt. 2 e 3 della L. n. 443/85, inviando comunicazione all'interessato, ed assegnando il termine di 30 gg. per le controdeduzioni.
- In data 30.4.2008, il Sig. [REDACTED] presentava le controdeduzioni, allegando anche prospetto delle fatture emesse per le attività svolte e copia delle stesse, emesse dal 6.5.2005 a tutto il 2007;
- In data 8.5.2008, la CPA deliberava la cancellazione della ditta [REDACTED] dall'Albo imprese Artigiane a far data dal 6.5.2005, per aver esercitato l'attività di cui alle lett. B-D-E-F-G, art. 1 L. 46/90, con l'ausilio del Responsabile Tecnico, Ing. [REDACTED];
- La decisione, notificata all'interessato con nota n. [REDACTED] del 12.5.2008, veniva accusata in ricezione in data 28.5.2008;
- In data 18.7.2008, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione per vedersi riformare la decisione assunta dalla CPA e riconoscersi quindi il requisito di imprenditore artigiano, assumendo che l'attività svolta in via principale fosse quella di cui alle lett. A e C, art. 1, L. 46/90, mentre le attività svolte con l'ausilio del Responsabile tecnico, risultavano marginali;
- Con nota n. 14.10.2008, prot. n. 38/A/444/CRA, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato richiedeva documentazione integrativa, consistente nel contratto di associazione in partecipazione intercorso con l'Ing. [REDACTED];
- Che in data 38.10.2008, il ricorrente produceva la documentazione richiesta;

Ritenuto che:

- l'art. 2 della legge 443/85 recita testualmente *"è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo"*;
- l'art. 3 della medesima legge, nel definire l'impresa artigiana, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, altra attività, assimilabile sul piano merceologico, purché questa sia accessoria e strumentale;
- A seguito di costante giurisprudenza, la strumentalità ed accessorialità va realizzata attraverso una valutazione delle prestazioni nel suo complesso e non scisse nelle specifiche componenti, nel senso che, per accertare se l'impresa possa mantenere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, deve essere accertata la prevalenza della funzione di guida all'organizzazione e gestione aziendale, con tutti gli oneri ed i rischi ad essa connessi;
- Il concetto di prevalenza, così come interpretato dalla Corte Costituzionale, è determinato dal carattere di stabilità e continuità del lavoro dello stesso imprenditore artigiano, in relazione alla struttura organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa;



- Per processo produttivo si intende un insieme di fattori, che integrati fra loro, sono tesi allo scopo finale di produrre beni o servizi;
- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- Tra il Sig. [REDACTED] e l'ing. [REDACTED], è intercorso un contratto di associazione in partecipazione registrato in [REDACTED] il 18.5.2005 e conclusosi il 5.12.2007, che per prassi consolidata, permette all'imprenditore artigiano di svolgere l'attività residuale, preponendo a queste, un Responsabile tecnico che surroga l'imprenditore artigiano nell'esercizio materiale delle attività tecniche, senza per questo perdere i requisiti, e che, trascorso il periodo previsto dall'art. 3 della L. 46/90, il titolare dell'impresa matura il requisito tecnico professionale (C.M. n. 3439/98) ;
- Dagli atti prodotti sia dalla CPA che dal ricorrente, è esistente un prospetto fatture, nonché copia delle stesse, da cui si rileva che l'attività svolta con l'ausilio del Responsabile Tecnico, è il 26% dell'intera attività;

P.Q.M.

Con voto contrario del Componente Pellè, a maggioranza di voti

DELIBERA

di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] esercente l'attività di installazione impianti di cui alla L. n. 46/90, lett. A- C;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)